

BONDVISION ITALIA

MTF

REGOLAMENTO

In vigore dal 22 agosto 2016

BondVision Italia MTF e' una Multilateral Trading Facility organizzata e gestita da MTS S.p.A.



Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

BONDVISION ITALIA MTF

REGOLAMENTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizioni

Nel presente regolamento l'espressione:

| | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Categorie di Strumenti Finanziari” | indica un insieme di Strumenti Finanziari aventi caratteristiche omogenee; |
| “Contratto di Adesione al Mercato” | Indica l'insieme della documentazione contrattuale che regola i rapporti tra MTS e l'Operatore e comprende la Domanda di Adesione, le Condizioni Generali e tutti gli allegati, comprensivi anche del presente Regolamento, nel testo di volta in volta in vigore; |
| “End User” | indica un Partecipante abilitato a effettuare richieste di quotazione; |
| “Ordine Eseguitibile” | indica una Quotazione ferma da eseguire esposta da un Liquidity Provider che prima di diventare un Contratto è soggetta a una ultima verifica limitata del Liquidity Provider; |
| “Strumenti Finanziari” | indica gli strumenti negoziati sul Mercato, vale a dire tutti gli strumenti, azionari o obbligazionari che non siano titoli di stato, incluse le parti degli stessi Strumenti Finanziari; |
| “Istruzioni” | indica le norme attuative del presente Regolamento; |
| “Mercato” | indica la piattaforma elettronica denominata “BondVision MTF” per la contrattazione di Strumenti Finanziari per mezzo di una linea dedicata o via Internet; |
| “Liquidity Provider” | indica un Operatore abilitato a esporre Quotazioni; |
| “MTS” | indica MTS S.p.A., con sede in Roma, via Tomacelli 146, cioè la società che gestisce |

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | il Mercato; |
| “Operatore” | indica una parte ammessa alla contrattazione sul Mercato, come un Liquidity Provider oppure un End User; |
| “Prezzo” | indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso o ad un differenziale tra prezzi, con le modalità indicate dalle Istruzioni; |
| “Quantità” | indica un importo espresso in valore nominale con riferimento a tutti gli Strumenti Finanziari; |
| “Quotazione” | indica una quotazione esposta da un Liquidity Provider in risposta a una richiesta di un End User di acquistare o vendere uno strumento finanziario attraverso uno dei tipi di contratto ammessi alla negoziazione, indicando il Prezzo o il rendimento; |
| “Richiesta di Quotazione (“RFQ”) | indica una richiesta competitiva indirizzata da un End User a uno o più Liquidity Provider nella forma da specificare nelle Istruzioni; |
| “Regolamento” | indica il regolamento del Mercato BondVision MTF deliberato dal Consiglio di Amministrazione di MTS; |
| “Servizio di Liquidazione” | indica il servizio di liquidazione e compensazione; |
| “Contratto” | indica l’abbinamento di una Quotazione e un Ordine Eseguitibile ovvero l’accettazione da parte di un End User di una Quotazione esposta da un Liquidity Provider a seguito di una Richiesta di Quotazione emessa dallo stesso End User. |

2. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, l’organizzazione e la gestione del Mercato a cui partecipano gli Operatori e avente ad oggetto gli Strumenti Finanziari. In particolare contiene disposizioni in tema di a) ammissione, sospensione e revoca di Strumenti Finanziari, b) ammissione, sospensione e revoca di Operatori, c) modalità di negoziazione, d) pubblicazione e messa a disposizione di dati e informativa di Mercato, ed e) procedure disciplinari. Il Regolamento e’ da leggersi unitamente alle relative Istruzioni che contengono disposizioni attuative delle norme regolamentari di cui al presente Regolamento. Il Regolamento, nella sua versione tempo per tempo in vigore, e’ pubblicato sul sito internet di MTS all’indirizzo www.mtsmarkets.com/Documents/Market-Rules.
2. Il rapporto tra MTS e gli Operatori in relazione all’accesso ed all’operatività sul Mercato è regolato dal Contratto di Adesione al Mercato, di cui il presente Regolamento costituisce un allegato. L’Operatore dichiara di conoscere, comprendere ed accettare il Contratto di Adesione al Mercato avendo avuto modo di esaminarlo sul sito di MTS all’indirizzo <http://mtsmarkets.com/Documents/General-Terms-and-Conditions> o, per documenti non disponibili sul sito, avendone ricevuto copia da MTS ed avendo avuto la possibilità di discuterlo con MTS. MTS può modificare il

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

presente Regolamento in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali. L'Operatore è inoltre tenuto ad esaminare e rispettare la documentazione tecnica a disposizione di tutti gli Operatori in ambiente protetto da password, conosciuto ad oggi come Technical Portal.

3. L'Operatore è tenuto al pagamento dei Corrispettivi, ove previsti, per gli importi e con le modalità indicate nella Fee Schedule (documento che è parte integrante del Contratto di Adesione al Mercato). I corrispettivi sono stabiliti da MTS sulla base di criteri non discriminatori e trasparenti.
4. Al presente Regolamento e ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione allo stesso si applica la legge italiana.

3. Fonti disciplinari del Mercato

1. La regolamentazione di Mercato trova fonte normativa, tra gli altri, nel T.U.F e nel Regolamento Mercati (Delibera Consob 16191 29 ottobre 2007, come successivamente modificato) e si articola nei seguenti atti:
 - a) Regolamento: fissa i principi del Mercato, è deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci;
 - b) Istruzioni norme di attuazione del Regolamento, sono emanate dal Consiglio di Amministrazione di MTS;
2. Le modifiche al Regolamento ed alle Istruzioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite comunicazioni via posta elettronica. Regolamento ed Istruzioni sono pubblicati sul sito di MTS.

TITOLO II

STRUMENTI FINANZIARI

4. Strumenti Finanziari Negoziabili

1. Gli Strumenti Finanziari che, a scelta di MTS, possono essere negoziati sul Mercato in conformità con il presente Regolamento, le Istruzioni e le leggi vigenti sono i titoli obbligazionari, compresi i titoli strutturati e quelli atipici, diversi da titoli di stato.
Le Istruzioni possono specificare il lotto minimo negoziabile.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

5. Ammissione alla Negoziazione di Strumenti Finanziari

1. Gli Strumenti Finanziari possono essere ammessi alla negoziazione da MTS anche a richiesta degli Operatori. Detti Strumenti Finanziari devono essere liberamente trasferibili e non deve risultare alcuna restrizione o impedimento all'esercizio dei diritti del titolare e si devono rispettare le disposizioni indicate nelle Istruzioni.
2. Possono essere ammessi alle negoziazioni gli Strumenti Finanziari emessi (o di cui sia annunciata l'emissione) che soddisfino i requisiti stabiliti da MTS.

6. Sospensione ed esclusione di Strumenti Finanziari dalle negoziazioni

1. MTS può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi Strumento Finanziario negoziato in caso di:
 - a) richiesta motivata di Operatori o delle autorità competenti;
 - b) prolungata carenza di contrattazioni;
 - c) mancanza di ordinato svolgimento delle negoziazioni.
2. Entro sei mesi dalla sospensione di uno Strumento Finanziario, MTS può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata.

TITOLO III

OPERATORI

7. Operatori ammessi alla negoziazione

1. Possono essere ammesse alla negoziazione nel Mercato banche e società di investimento autorizzate alla negoziazione in qualità di mandante in base alla legge degli stati membri dell'Unione Europea e degli stati fuori dell'Unione Europea.
2. Possono inoltre essere ammesse alla negoziazione società costituite nella forma di una "*società per azioni*" oppure di una "*società a responsabilità limitata*" o società equivalenti in conformità con la normativa vigente:
 - a) In cui i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di gestione e sorveglianza e coloro che sono responsabili dell'attività di negoziazione e della funzione di controllo interno soddisfano i requisiti di onorabilità ed esperienza equivalenti a quelli che si applicano agli intermediari che trattano strumenti finanziari; questo requisito non si applica a società autorizzate dall'autorità competente di un paese dell'UE ad esercitare uno o più servizi o attività di investimento oppure di gestione collettiva di portafogli;

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

- b) che hanno istituito una funzione di revisione interna che non dipenda gerarchicamente da un soggetto con responsabilità operative e che effettui controlli periodici sull'attività di negoziazione in strumenti finanziari; MTS può esentare operatori da questo requisito dopo averne valutato le dimensioni (principio della proporzionalità);
3. Anche i seguenti enti possono essere ammessi alla negoziazione:
- a) il Ministero dell'Economia e Finanza e la Banca d'Italia;
 - b) inoltre le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti governativi responsabili della gestione del debito pubblico, altre entità con funzioni simili nell'UE o in paesi non facenti parte dell'UE e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sono anche ammesse alla negoziazione subordinatamente alle condizioni di cui all'Art. 25, comma 2, del T.U.F..

8. Condizioni di Ammissione

1. L'ammissione degli Operatori è subordinata alla verifica, effettuata da MTS dei seguenti requisiti, che dovranno sussistere in via continuativa:
- a) avere un patrimonio netto di o equivalente a un milione di euro, risultante dall'ultimo bilancio sottoposto a revisione;
 - b) sufficiente numero di addetti con adeguata qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività svolte;
 - c) meccanismi organizzativi e procedure di controllo interno adeguati all'attività di negoziazione;
 - d) livelli di operatività complessiva in Strumenti Finanziari in grado di esprimere una partecipazione potenzialmente significativa dell'Operatore al Mercato;
 - e) procedure affidabili di liquidazione e compensazione; l'affidabilità delle procedure di liquidazione e compensazione possono essere verificate da MTS su base periodica;
 - f) presenza di un referente (*compliance officer*) dell'attività di negoziazione, il cui nominativo deve essere comunicato a MTS. Tale persona deve avere approfondita conoscenza del presente Regolamento e delle regole di funzionamento del Mercato e fornire un adeguato supporto alla struttura dell'Operatore nell'applicazione delle stesse. Al referente dell'attività di negoziazione sono demandati tra l'altro i rapporti con l'ufficio di vigilanza delle negoziazioni di MTS. Il referente dell'attività di negoziazione nomina un suo sostituto con analoghe qualifiche in caso di sua assenza.
2. Gli Operatori che sono stati ammessi alle negoziazioni sul Mercato in conformità all'art. 25, comma 2 del T.U.F. e all'art. 19, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob n. 16191/2007 in materia di mercati: (a) si impegnano altresì a rispettare gli Orientamenti sui sistemi e controlli in un ambiente automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti, pubblicati dall'ESMA il 24 febbraio 2012, come ed entro i limiti previsti dalla relativa autorità di vigilanza; e (b) dichiarano di possedere i meccanismi organizzativi e le

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

procedure interne di controllo dell'attività di negoziazione, di cui al precedente comma 1, sottoparagrafo 3, anche con rispetto alle regole della piattaforma ed alla gestione dei rischi.

9. Procedura di ammissione alle negoziazioni

1. I soggetti di cui all'Articolo 7 che desiderano essere ammessi alle negoziazioni nel Mercato devono presentare una domanda scritta a MTS in conformità alle Istruzioni.
2. Le Istruzioni specificano la documentazione di partecipazione che deve essere prodotta unitamente alla domanda di cui al comma 1.
3. MTS esamina le domande di ammissione sulla base di criteri elencati nelle Istruzioni e si pronuncia di norma entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda che soddisfa i requisiti previsti nei commi precedenti. MTS può respingere motivatamente l'ammissione quando il richiedente non rispetta i requisiti di ammissione e/o quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato. Ove ammesso, l'Operatore potrà iniziare le negoziazioni dal giorno che verrà indicato da MTS.

10. Obblighi degli Operatori

1. Ciascun Operatore deve:
 - a) rispettare le norme contenute nel presente Regolamento e nelle Istruzioni di attuazione;
 - b) mantenere una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed operare secondo criteri di professionalità e diligenza nei rapporti con le controparti di Mercato, negli adempimenti verso MTS e nell'utilizzo dei Mercati di negoziazione.
2. Gli Operatori comunicano tempestivamente a MTS ogni circostanza a loro nota, inclusa ogni eventuale disfunzione tecnica dei propri Mercati, che pregiudica o potrebbe pregiudicare il rispetto del presente Regolamento.
3. Gli Operatori sono responsabili nei confronti di MTS per i comportamenti dei propri dipendenti e collaboratori. I comportamenti dei negozianti in violazione del presente Regolamento saranno considerati come posti in essere dall'Operatore stesso.
4. Gli Operatori si astengono dal compiere atti che possano pregiudicare l'integrità dei mercati. Essi, tra l'altro, devono astenersi dal:
 - a) compiere atti che possano creare impressioni false o ingannevoli negli altri partecipanti ai mercati;
 - b) compiere atti che possano ostacolare i Liquidity Providers nell'adempimento degli impegni assunti;
 - c) porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o alla variazione dell'esposizione sul Mercato;

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

- d) porre in essere, anche per interposta persona, operazioni che siano effettuate in esecuzione di un accordo preliminare avente a oggetto lo storno, mediante compensazione, delle operazioni stesse
- e) diffondere i dati forniti o desumibili dal Mercato stesso in quanto di proprietà esclusiva di MTS; i dati di Mercato devono essere utilizzati esclusivamente ai fini di negoziazione sul Mercato.

11. Condizioni generali di fornitura dei servizi

1. I rapporti tra MTS e l'Operatore relativi alla partecipazione alle negoziazioni nel Mercato sono disciplinati dalle condizioni generali per la fornitura dei servizi.
2. A fronte dei servizi erogati, gli Operatori sono tenuti al versamento di corrispettivi nella misura, con la cadenza e nei termini stabiliti da MTS sulla base di criteri di trasparenza e di non discriminazione e indicati nella *Price List* allegata al Contratto di Adesione al Mercato, così come di volta in volta aggiornato.

12. Mantenimento dei requisiti di partecipazione e delle condizioni per l'ammissione

1. Gli Operatori assicurano la permanenza dei requisiti di cui all'art. 7 e delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 8. MTS può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.
2. Gli Operatori comunicano a MTS, senza indugio, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della richiesta di ammissione.
3. MTS può richiedere a ciascun Operatore di fornire tutte le informazioni e la documentazione occorrenti ai fini della verifica dell'esistenza dei requisiti di partecipazione e del soddisfacimento delle condizioni di ammissione.

13. Sospensione dalle negoziazioni

1. Fatta salva la previsione del comma 2, MTS può sospendere l'operatore, quando accerti o, sulla base di fondate ragioni, presuma il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 7, o verifichi il mancato rispetto dell'articolo 11 comma 2.
2. Nel caso in cui vengano meno le adeguate procedure per la liquidazione dei contratti, di cui all'art. 7 comma 1, lettera d), la sospensione può essere limitata al segmento del Mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio di liquidazione interessato.
3. E' sospeso automaticamente l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività di prestazione dei servizi di investimento e delle attività di negoziazione per conto proprio, fatte salve le disposizioni eventualmente adottate dalle autorità di vigilanza al fine di garantire la chiusura delle operazioni ancora aperte, oppure a seguito della dichiarazione di insolvenza di Mercato pronunciata dalla Consob ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. MTS può sospendere l'Operatore nei casi di sospensione degli organi amministrativi di cui agli articoli 53 del T.U.F. e 76 del T.U.B, nei casi di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali e nei casi di sospensione o di esclusione da parte di altre piattaforme di negoziazione, italiane o estere.
5. La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 31 con le modalità di cui all'art. 32.
6. La sospensione è revocata quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

14. Esclusione dalle negoziazioni

1. MTS esclude dalle negoziazioni l'Operatore:
 - a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 6;
 - b) che si trovi in stato di insolvenza accertato in base alle leggi vigenti;
 - c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, e siano trascorsi 12 (dodici) mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 6.
2. L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 31 con le modalità di cui all'art. 32.
3. Gli Operatori ammessi alle negoziazioni nel Mercato possono richiedere di essere esclusi.

TITOLO IV

LIQUIDITY PROVIDER

15. Condizioni e modalità di ammissione e sospensione di Liquidity Providers

1. Operatore deve presentare domanda a MTS indicando gli Strumenti Finanziari in relazione ai quali intende svolgere l'attività di Liquidity Provider.

16. Impegno dei Liquidity Provider

1. I Liquidity Provider si impegnano a sostenere tutte le funzionalità di Mercato secondo quanto specificato nelle Istruzioni.
2. I Liquidity Provider si impegnano a esporre indicazioni di Prezzo per un numero significativo di Strumenti Finanziari.
3. I Liquidity Provider si impegnano a mantenere condizioni competitive di Prezzo e svolgere scambi in linea con le condizioni generali del Mercato e coerenti con l'andamento dei prezzi degli Strumenti Finanziari oggetto di Richiesta di Quotazione.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. Ciascun Liquidity Provider, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere a MTS la sospensione temporanea dagli impegni di cui ai commi 1 e 2;
5. I Liquidity Provider si impegnano ad operare sul Mercato in conto proprio.

17. Mantenimento dei requisiti per operare in qualità di Liquidity Provider

1. I Liquidity Providers assicurano la permanenza delle condizioni di cui all'art. 14.
2. I Liquidity Providers comunicano a MTS, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite al momento della richiesta di abilitazione ad operare in qualità di Liquidity Provider.

18. Sospensione dall'abilitazione ad operare in qualità di Liquidity Provider

1. MTS, quando accerti o, sulla base di fondate ragioni, presuma il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 14 o il mancato rispetto dell'articolo 16, comma 2, sospende l'abilitazione ad operare in qualità di Liquidity Provider al fine di preservare la corretta operatività dell'intero Mercato oppure a seguito di una violazione di contratto.

19. Altre disposizioni applicabili

1. Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente regolamento dei Liquidity Provider, a ciascun Liquidity Provider si applicano le disposizioni del Regolamento in tema di Operatori.

TITOLO V

NEGOZIAZIONI

20. Tipi di Contratto ammessi

1. Gli Strumenti Finanziari di cui all'art. 3 possono essere negoziati nel Mercato mediante Compravendita, a pronti e a termine tramite le funzionalità di
 - a) Richiesta di Quotazione (RFQ), che comprende outright, switch, spread e multi-leg e
 - b) Ordini Eseguibili (ClickToTrade).

Il ciclo di liquidazione seguirà la prassi di Mercato per ogni titolo.

Le Istruzioni specificheranno l'Orario del Mercato.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

21. Svolgimento delle negoziazioni

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni al Mercato che consentono l'inserimento di Richieste di Quotazione e Ordini Eseguibili da parte degli End Users, l'esposizione di Quotazioni da parte dei Liquidity Provider e la comunicazione agli Operatori di informazioni relative all'operatività del Mercato.
2. MTS individua nelle Istruzioni il funzionamento operativo ed informativo del Mercato e dispone tutte le modifiche inerenti il Mercato che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori tramite apposite circolari.
3. Le negoziazioni sono effettuate dai Liquidity Provider in nome e per conto proprio.
4. Il funzionamento del Mercato è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Liquidity Provider sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.
5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Istruzioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per differenti Categorie di Strumenti Finanziari.

22. Quotazioni

1. Le Quotazioni possono essere esposte esclusivamente dai Liquidity Providers e sono impegnative, nella misura indicata nel successivo comma 3.
2. Le Quotazioni possono essere formulate per importi almeno pari al lotto minimo negoziabile.
3. Gli End Users possono chiedere modifiche della Quotazione originaria. Il Liquidity Provider può modificare in ogni momento le Quotazioni da esso formulate. Resta tuttavia obbligato a concludere il contratto quando la Quotazione viene accettata dall'End User al prezzo proposto, entro il quantitativo offerto e nel tempo di validità. Qualora l'End User invii un'accettazione su un prezzo non più attivo il Liquidity Provider può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.
4. Le Quotazioni sono ordinate dal Mercato in ordine di Prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione.
5. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Quotazioni ancora esposte sul Mercato vengono automaticamente cancellate.
Le Proposte di Negoziazione che non sono accettate entro la fine di ogni sessione di negoziazione sono cancellate automaticamente.

23. Richieste di Quotazione, Ordini Eseguibili

1. Le Richieste di Quotazione e gli Ordini Eseguibili possono essere eseguiti esclusivamente dagli End Users e sono impegnative per i Liquidity Providers solo secondo quanto specificato nel successivo comma 2. Le Richieste di

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

Quotazione possono anche essere inviate con riferimento a Quotazioni non più attive. In questo caso il Liquidity Provider può riservarsi di accettare la conclusione del contratto.

2. Le Richieste di Quotazione possono essere inviate ad un numero massimo di Liquidity Providers indicato nelle Istruzioni.
3. Le Richieste di Quotazione e Ordini Eseguibili possono riguardare Prezzo, in denaro o lettera, Quantità, valuta, oppure una combinazione di detti elementi.

24. Conclusione dei Contratti

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'accettazione della Quotazione da parte dell'Operatore, secondo le modalità stabilite nelle Istruzioni.
2. Gli Operatori provvedono a trasmettere ai servizi di liquidazione, con le modalità da questi previste, i dati relativi ai contratti conclusi, in tempo utile per la loro liquidazione, secondo le tempistiche concordate tra le parti. Il riscontro è effettuato dagli Operatori stessi secondo le modalità e nei tempi che consentano una regolare liquidazione dei contratti.

25. Cancellazione dei Contratti

1. MTS può disporre o effettuare la cancellazione di contratti conclusi nel Mercato, su concorde richiesta motivata degli Operatori contraenti, quando la negoziazione è avvenuta in modo accidentale o per disfunzioni del Mercato.
2. Qualora sia solo uno dei due Operatori a chiedere la cancellazione del contratto, MTS, al fine di mantenere condizioni di Mercato eque e ordinate ed evitare l'ingiusta penalizzazione degli Operatori a causa di errori materiali, verifica le condizioni di Mercato esistenti al momento della negoziazione utilizzando una procedura speciale di cancellazione d'ufficio secondo quanto indicato nelle Istruzioni.
3. La procedura di cancellazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 potrà essere richiesta entro i tempi massimi stabiliti dalle Istruzioni.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

TITOLO VI

INFORMATIVA

26. Principi generali

1. MTS mette a disposizione degli Operatori le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione con le modalità indicate nelle Istruzioni.

27. Trasparenza pre e post negoziazione

1. Per ogni Strumento Finanziario trattato nel Mercato, MTS rende disponibile al pubblico, in tempo reale, almeno le seguenti informazioni: Prezzi e Quantità delle migliori indicazioni di Prezzo in acquisto ed in vendita esposte dai Liquidity Providers ai sensi dell'articolo 15 comma 2.
2. Per ogni Strumento Finanziario trattato nel Mercato, MTS al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nel Mercato, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolate con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata.
3. Per ogni Strumento Finanziario trattato nel Mercato, MTS rende disponibile per ciascun Operatore stato corrente di tutte le Quotazioni e/o Richieste di Quotazione immesse e dettaglio dei contratti conclusi.

28. Registrazione dei contratti e Informativa alle Autorità

1. Tutti i Contratti conclusi nel Mercato sono registrati presso MTS e da questa trasmessi alla Consob, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del D.Lgs. n. 58/98 e del relativo regolamento di attuazione.
2. Al termine di ogni giornata di negoziazione sono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Richieste di prezzo, alle Quotazioni e alle indicazioni di Prezzo immesse nel Mercato, nonché ai Contratti conclusi.
3. MTS fornisce alla Consob dati e notizie relative ai Contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

29. Titolarità dei dati

1. Ciascun Operatore prende atto e conviene che MTS è proprietaria di tutti i diritti, della titolarità e interesse, compresi tutti i diritti nella proprietà intellettuale, nella totalità dei dati inseriti nel e/o generati dal Mercato da tutti gli Operatori.

TITOLO VII

VIGILANZA SUL MERCATO

30. Controlli e interventi sulle negoziazioni

1. MTS vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni, verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Istruzioni e adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento del Mercato.
2. MTS svolge tra l'altro le seguenti attività:
 - a) controlla le condizioni generali del mercato e l'andamento dei prezzi dei singoli strumenti finanziari;
 - b) controlla il comportamento sul mercato degli Operatori e il rispetto degli impegni dei Liquidity Providers;
 - c) richiede agli Operatori le informazioni ritenute necessarie in relazione a particolari andamenti di mercato;
 - d) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
 - e) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Mercato;
 - f) interviene sulle condizioni di negoziazione, secondo le modalità di cui agli articoli 24 e 30 e di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo;
 - g) informa prontamente gli Operatori, in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato.
3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato MTS può, tra l'altro:
 - a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a Categorie di Strumenti Finanziari o prolungarne la durata oltre l'orario prestabilito;
 - b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a Categorie di Strumenti Finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche o di altri eventi eccezionali;
 - c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti, relativamente all'operatività del mercato e fuori dal mercato, relativamente agli strumenti trattati sul mercato;
 - d) al solo fine di controllare il rispetto del presente Regolamento, può effettuare verifiche presso le sedi degli Operatori, operando secondo le procedure descritte nelle Istruzioni.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 25, 26 e 27, MTS mantiene riservate tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del mercato.
5. MTS, provvede, di propria iniziativa, alla cancellazione dei contratti eventualmente stipulati aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

31. Gestione delle disfunzioni tecniche

1. Al fine di gestire in modo trasparente eventuali disfunzioni tecniche, MTS:
 - a) stabilisce nelle Istruzioni le procedure e le modalità di gestione delle disfunzioni tecniche;
 - b) in caso di accertate disfunzioni tecniche, può disporre la temporanea sospensione delle negoziazioni;
 - c) informa il Mercato in merito alle misure adottate ai sensi del presente articolo che hanno prodotto conseguenze sull'attività degli Operatori o sulla negoziazione degli Strumenti Finanziari.
2. Delle disfunzioni riscontrate e delle misure adottate MTS informa tempestivamente gli Operatori e la Consob.

TITOLO VIII

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI

32. Sanzioni

1. All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Istruzioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Mercato, è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:
 - a) censura scritta;
 - b) sanzione pecuniaria da €1,000 a €25,000;
 - c) sospensione dalle negoziazioni per un periodo non superiore a due mesi;
 - d) esclusione dalle negoziazioni;
 - e) sospensione dalle funzioni di Market Maker per un periodo non superiore a due mesi.MTS applica le sanzioni in modo non discriminatorio.
2. Al Liquidity Provider che, dopo aver subito una delle sanzioni di cui alle lettere a) o b) del comma precedente, per l'accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 15, comma 3 entro sei mesi violi nuovamente i predetti obblighi, è applicata la misura della sospensione per un periodo non inferiore a dieci giorni.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

3. Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario, per quanto riguarda l'operatività sul mercato, resta abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo di MTS, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.
4. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto di MTS, al termine del procedimento di cui all'art. 32, dal Collegio dei Probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di Amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.
5. Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.
6. Le regole di funzionamento del Collegio dei Probiviri sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.
7. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione di MTS, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

33. Procedimento per l'applicazione di sanzioni

1. MTS, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 31, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.
2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1, l'Operatore interessato può depositare presso la sede di MTS scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 15, comma 3.
3. Il Collegio dei Probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 31, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.
4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.
5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce le forme di pubblicità della decisione stessa su quotidiani e/o pagine informative del Sistema. Detta pubblicità può essere esclusa ove venga inflitta la sanzione della censura scritta o una sanzione pecuniaria.

Regolamento BondVision Italia MTF

In vigore dal 22 agosto, 2016

6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, MTS può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'Operatore interessato. Di tale provvedimento MTS dà immediata comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.
7. Salvo quanto previsto dal comma 6, i provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'Operatore.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

34. Legge applicabile

1. Ai contratti conclusi nel Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa è sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento, nelle Istruzioni e nel Contratto di Adesione al Mercato.

Contact Us

MTS S.p.A.
via Tomacelli 146
00186 Roma - Italia

info@mtsmarkets.com
+39 06 42120 1

Disclaimer: Information in this publication may or may not have been provided by MTS S.p.A. and/or its group undertakings, and/or the individual authors (each a "party" and together the "parties"), but is made available without responsibility on the part of the parties. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon information in this publication and the information is not offered as and does not constitute professional, financial or investment advice on any particular matter and must not be used as a basis for making investment decisions. None of the parties accept any liability for the results of any action taken or omitted on the basis of the information in this publication. It is in no way intended, directly or indirectly, to invite or induce you to engage in any investment activity or as an attempt to market or sell any type of financial instrument. Advice from a suitably qualified professional should always be sought in relation to any particular matter or circumstance. None of the parties make any representations or warranties of any kind in relation to this publication and no responsibility is accepted by or on behalf of the parties for any errors, omissions, or inaccurate information. Third party advertisements are clearly labelled as such and none of the parties endorse or are responsible for the content of any third party advertisement in this publication or otherwise. MTS, EuroMTS and their logo are registered trade marks of MTS S.p.A.. Other logos, organisations and company names referred to may be the trade marks of their respective owners. No part of these trademarks, or any other trademark owned by MTS S.p.A. or its group undertakings can be used, reproduced or transmitted in any form without express written consent by the owner of the trademark. © October 2013, MTS S.p.A., via Tomacelli 146, 00816 Rome

